



**federfarma**

**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 21 settembre 2022  
Uff.-Prot.n° UE/UTP – AA/LC/13859/422/F7/PE  
Oggetto: Banca Dati Federfarma  
Codifica servizi professionali:  
**Chiarimenti regime IVA applicabile.**

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTI: Circolare Federfarma n. 360 del 5 agosto 2022, n. 355 del 4 agosto 2022 e n. 325 dell'8 luglio 2022.**

Con riferimento alle circolari citate tra i precedenti, la scrivente, anche a seguito di alcuni quesiti e richieste di chiarimento pervenute, ritiene opportuno formulare talune considerazioni relative alla disciplina IVA applicabile ai servizi sanitari riportati negli elenchi trasmessi.

Va preliminarmente rammentato che, con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021), è stato modificato il D.Lgs. 153/2009, con l'inserimento della possibilità di effettuazione in farmacia da parte del farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

A seguito di tale novità in farmacia è quindi possibile l'effettuazione non solo di autoanalisi in cui il cittadino ha la possibilità di eseguire, in piena autonomia, una serie di indagini di prima istanza su alcuni parametri, (ad esempio ematici), ma anche indagini tramite il prelievo di sangue capillare disposto dal farmacista.

Il ricorso all'una o all'altra modalità di esecuzione dei servizi in questione determina conseguenze sul regime IVA applicabile, in quanto nel caso dell'autoanalisi, il regime IVA applicabile prevede l'aliquota ordinaria del 22%, mentre in presenza di test condotti - nell'ambito della normativa vigente - dal farmacista, il regime IVA applicabile è quello dell'esenzione ai sensi dell'art. 10, n. 18) del DPR 633/1972 (e non aliquota IVA 0% come quella applicabile alle prestazioni correlate al Covid-19).

Per meglio comprendere il discrimine tra le due situazioni e inquadrare l'intera problematica, la scrivente coglie l'occasione per riepilogare, in termini generali, gli aspetti fiscali in materia di servizi in farmacia sulla base della vigente normativa e dei documenti diramati dall'Agenzia delle Entrate.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)



**Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA**  
**Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: [box@federfarma.it](mailto:box@federfarma.it)**  
**Cod. Fisc. 01976520583**



L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 6887/217 del 17/5/2017), ha ribadito che l'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972 dei servizi sanitari resi dalle farmacie è subordinata al duplice requisito, oggettivo e soggettivo, della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione). A tale proposito, la Risoluzione in parola, fornisce una disamina, nel dettaglio, delle diverse prestazioni sanitarie che le farmacie possono svolgere e, in particolare, per quanto riguarda le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, l'Agenzia ritiene che le vigenti disposizioni consentano di rinvenire entrambi i predetti requisiti, con la conseguenza che esse saranno esenti da IVA.

Per quanto concerne, nello specifico, i diversi servizi effettuabili in farmacia, alla luce della vigente normativa in materia di IVA e della richiamata prassi dell'Amministrazione finanziaria, appare possibile operare, in estrema sintesi, il seguente inquadramento:

- Servizi cognitivi (Riconciliazione della terapia farmacologica, monitoraggio dell'aderenza) - Trattandosi di prestazioni accessorie alla cessione del farmaco, sono soggette ad IVA nella stessa misura di quella principale (10%), ai sensi dell'articolo 12 del DPR 633/1972;
- Servizi di front-office (Servizio FSE) - In analogia con il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti - disciplinato dagli articoli 3 e 9 del D.M. 8 luglio 2011 - sono assoggettabili all'imposta ad aliquota ordinaria (22%), ai sensi dell'articolo 3 del DPR 633/1972;
- Nell'ambito delle Analisi di I<sup>a</sup> istanza, i Servizi di Telemedicina (Holter pressorio, Holter cardiaco, Spirometria, ECG), si configurano come prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello e, quindi, appare soddisfatto l'enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell'esenzione IVA (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 60/E del 12/5/2017);
- Sempre per quanto riguarda le Analisi di I<sup>a</sup> istanza (qualora non svolte sulla base di prelievo di sangue capillare effettuato dal farmacista), il Supporto allo Screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon retto, anch'esso, in analogia con il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti sopra richiamato, è assoggettabile all'imposta ad aliquota ordinaria (22%), ai sensi dell'articolo 3 del DPR 633/1972.

Appare altresì opportuno segnalare, per completezza di informazione, la precedente Risoluzione n. 128/E del 20 dicembre 2011 (Circolare Federfarma prot. n. 763/20 del 16/1/2012), con la quale l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello di questa Federazione, ne ha condiviso l'impostazione, confermando che sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18) del DPR 633/1972, sia le fatture/ricevute e, successivamente, i documenti commerciali (ex scontrini fiscali) "parlanti", rilasciati dalla farmacia nei confronti degli utenti per l'espletamento del servizio sanitario, sia quelle dei soggetti che svolgono il servizio (strutture societarie di infermieri e fisioterapisti, eventualmente organizzate in forma di cooperative con cui vengono stipulati contratti di mandato con rappresentanza) nei confronti delle farmacie.

In particolare l'Agenzia ha osservato che le prestazioni professionali in questione, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) sottoposti a vigilanza, quindi autorizzati, presentano i requisiti per ricadere nell'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IVA.



L'Agenzia ha dato quindi conferma all'impostazione della Federazione, secondo la quale sia la prestazione resa dalla farmacia nei confronti del cittadino, sia la prestazione resa dal soggetto mandatario (infermiere, fisioterapista, operatore socio-sanitario) nei confronti della farmacia mandante, sono esenti da IVA.

Naturalmente, l'esenzione da IVA ai sensi del citato art. 10, n. 18) del DPR 633/1972, per le prestazioni di servizi di secondo livello (misurazione della pressione arteriosa, ECG, holter, telemedicina, telecardiologia, spirometria, ecc.), si rende applicabile in tutti i passaggi della filiera, quindi anche se è la farmacia a certificare il corrispettivo della prestazione all'utente mediante documento commerciale "parlante" o fattura (se richiesta dall'utente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione).

In tali prestazioni, infatti, si verificano ambedue i presupposti della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione), ai quali la norma citata e la prassi dell'Amministrazione finanziaria subordinano l'esenzione dall'IVA (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 60/E del 12/5/2017).

Sulla base delle considerazioni che precedono si trasmettono nuovamente, in allegato (all. n. 1), gli elenchi riportanti le codifiche dei servizi in farmacia con l'indicazione, nell'apposita colonna, del regime IVA applicabile.

**Con l'occasione è utile rammentare che per quanto concerne l'elenco con i codici delle prestazioni correlate al Covid-19, fino al 31 dicembre 2022, esse sono esenti da IVA con diritto alla detrazione (aliquota IVA "zero"), mentre dal 1° gennaio 2023, ad esse si applicherà l'aliquota IVA agevolata del 5%. In proposito, Banca Dati Federfarma aggiognerà per tempo, salvo proroghe, l'aliquota IVA applicabile a tali prestazioni.**

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 2

Elenco prestazioni analitiche di prima istanza (All. n. 1)

Elenco codici prestazioni correlate al Covid-19 (All. n. 2)

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)



FARMACIA DEI SERVIZI

Prestazioni analitiche di prima istanza e servizi di secondo livello eseguiti in autoanalisi senza intervento del farmacista

Servizio	Paraf	Barcode	IVA
ANALISI ACIDO ASCORBICO NELLE URINE	925752545		22%
AUTOANALISI BILIRUBINEMIA	985002359		22%
ANALISI CHETONI NELLE URINE	925752558		22%
AUTOANALISI COLESTEROLEMIA HDL	985002373		22%
AUTOANALISI COLESTEROLEMIA LDL	985002385		22%
AUTOANALISI COLESTEROLEMIA TOTALE	985002397		22%
AUTOANALISI CREATININEMIA IN TEMPO REALE	985002409		22%
AUTOANALISI EMATOCRITO	985002411		22%
AUTOANALISI EMOCROMO	985002423		22%
AUTOANALISI EMOGLOBINA GLICATA IN TEMPO REALE	985002435		22%
AUTOANALISI EMOGLOBINEMIA IN TEMPO REALE	985002447		22%
ANALISI ESTERASI LEUCOCITARIA NELLE URINE	925752634		22%
AUTOANALISI GLICEMIA	985002498		22%
ANALISI GRAVIDANZA ORMONE BETA-HCG NELLE URINE	925752659		22%
ANALISI LEUCOCITI NELLE URINE	925752584		22%
ANALISI MENOPAUSA ORMONE FSH LH NELLE URINE	925752661		22%
ANALISI NITRITI NELLE URINE	925752596		22%
ANALISI OVULAZIONE ORMONE FSH LH NELLE URINE	925752646		22%
ANALISI PH DELLE URINE	925752608		22%
ANALISI PROTEINE NELLE URINE	925752622		22%
ANALISI SANGUE NELLE URINE	925752610		22%
AUTOANALISI TEMPO DI PROTROMBINA INR	985511359		22%
AUTOANALISI TRANSAMINASI IN TEMPO REALE	985002601		22%
AUTOANALISI TRIGLICERIDI	985002613		22%
AUTOANALISI URICEMIA	985002625		22%
ANALISI URINE COMPLETO	984638231		22%
ANALISI UROBILINOGENO	925752560		22%
AUTOSPIROMETRIA	925752697		22%
MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA IN TEMPO REALE	925752685		22%
PULSOSSIMETRIA	925752709		22%
TEST COLON-RETTO RILEVAZIONE SANGUE OCCULTO NELLE FECI	925752673		22%

FARMACIA DEI SERVIZI

Prestazioni analitiche di prima istanza eseguite con prelievo di sangue capillare da parte del farmacista

Servizio	Paraf	Barcode	IVA
ANALISI BILIRUBINEMIA	925752572		Esente
ANALISI COLESTEROLEMIA HDL	926117211		Esente
ANALISI COLESTEROLEMIA LDL	926117223		Esente
ANALISI COLESTEROLEMIA TOTALE	926117209		Esente
ANALISI CREATININEMIA IN TEMPO REALE	925752519		Esente
ANALISI EMATOCRITO	925752533		Esente
ANALISI EMOCROMO	984638229		Esente
ANALISI EMOGLOBINA GLICATA IN TEMPO REALE	925752507		Esente
ANALISI EMOGLOBINEMIA IN TEMPO REALE	925752495		Esente
ANALISI GLICEMIA	926117185		Esente
ANALISI TRANSAMINASI IN TEMPO REALE	925752521		Esente
ANALISI TRIGLICERIDI	926117235		Esente
ANALISI URICEMIA	970502187		Esente
ANALISI TEMPO DI PROTROMBINA INR	985511169		Esente

Servizi di secondo livello e di telemedicina erogabili con dispositivi strumentali

Servizio	Paraf	Barcode	IVA
ELETTROCARDIOGRAMMA IN COLLEGAMENTO CON CENTRO DI CARDIOLOGIA	925752723		Esente
HOLTER CARDIACO 24 ORE	972382067		Esente
HOLTER PRESSORIO 24 ORE	925852663		Esente
MONITORAGGIO NON INVASIVO PRESSIONE ARTERIOSA E ATTIVITA' CARDIACA IN COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON CENTRO DI CARDIOLOGIA	925752711		Esente
INOCULO VACCINO ANTINFLUENZALE A SOGGETTI ELEGGIBILI	983529797		Esente
INOCULO VACCINO ANTINFLUENZALE A SOGGETTI NON ELEGGIBILI	983529809		Esente

## FARMACIA DEI SERVIZI

## Covid-19: esecuzione test e somministrazione vaccini

Servizio	Paraf	Barcode	IVA*
ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A CITTADINI MAGGIORENNI	983172483		0
ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A CITTADINI DA 12 A 18 ANNI	983172420		0
ESECUZIONE TAMPONE COVID-19 SEMIQUANTITATIVO TIPO COI	983841901		0
ESECUZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER COVID-19	981448222		0
ESECUZIONE TEST SALIVARE RAPIDO PER COVID-19	982991224		0
ESECUZIONE TEST SIEROLOGICO PER COVID-19	981389253		0
SOMMINISTRAZIONE VACCINO COVID-19	982528426		0

\* I servizi in esame sono esenti da IVA con diritto alla detrazione (aliquota IVA "zero"), fino al 31 dicembre 2022, dal 1° Gennaio 2023 l'aliquota IVA applicabile sarà del 5%. Banca Dati Federfarma aggiornerà per tempo, salvo proroghe, l'aliquota IVA.